



# **CITTA' DI SANTENA**

## **Città Metropolitana di Torino**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

### **AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE**

**N. 420 DEL 19/12/2017**

**OGGETTO: Polizia Mortuaria. Affidamento servizio di recupero salme ed individuazione locali di deposito di osservazione.**

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2017 ;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei servizi funebri e delle attività cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27 aprile 2015;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del predetto regolamento: *“il Comune provvede a dotarsi di un obitorio o a convenzionarsi con un altro Comune per il deposito di osservazione delle salme di persone ...”*

Preso atto che dal mese di novembre 1998, non è più possibile utilizzare la camera mortuaria del cimitero comunale di Santena, in quanto per alcuni aspetti non è conforme alle necessità operative ed alla normativa vigente;

Ritenuto necessario convenzionarsi, come negli anni precedenti, con il Comune di Chieri per l'utilizzo delle strutture obiteriali, che anche per il 2018 ha autorizzato il deposito delle salme fissando un contributo spese a carico dei Comuni di €. 490,00 per ogni salma ricevuta nella camera mortuaria;

Ritenuto necessario inoltre individuare una ditta che svolga il servizio di recupero e trasporto salme, nei casi previsti dalla legge oppure su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

Richiamati in particolare:

1. il parere del Ministero dell'Interno del 02/10/2014:

***“Spese trasporto salma a seguito di sinistro stradale***

*Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione*

*Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, Parere 2 ottobre 2014*

*Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito formulato dal comune di ... in ordine alla imputazione dei costi relativi al recupero della salma di persona deceduta a seguito di un incidente stradale, occorso su una strada provinciale insistente nel perimetro del Comune in oggetto.*

*In particolare, si chiede di conoscere se i costi debbano essere sostenuti dalla provincia, in quanto ente gestore della strada, ovvero dal comune.*

*Al riguardo, si osserva che in caso di decesso su pubblica via, quando il recupero ed il trasporto avvengano per ordine dell'Autorità giudiziaria, il Comune ove è avvenuto il decesso dovrebbe curare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale che l'Ente medesimo a priori abbia già individuato come deposito di osservazione o obitorio. Tuttavia, solo qualora l'Autorità giudiziaria disponga “accertamenti”, le relative spese possono considerarsi come spese di giustizia da imputare alla stessa Autorità.*

*Ciò trova conferma nella sentenza del T.A.R. Campania – Napoli – n. 2844/2004 con la quale è stato precisato che la semplice rimozione ed il trasporto della salma non possono, invece, essere considerati come “accertamento”; pertanto, in virtù dell'articolo 69, lett. c) del D.P.R. n. 115/2002 che esclude le operazioni in parola dal novero delle spese di giustizia, deve ritenersi che l'obbligo gravi sul comune, indipendentemente dalla circostanza che il trasporto sia stato effettuato in luogo diverso dall'obitorio comunale.*

*La spesa non può essere, altresì, imputata ai familiari della vittima, nel momento in cui il servizio di trasporto funebre presenti caratteristiche di pubblico interesse e dunque, di servizio indispensabile, dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività.*

*Presentando chiaramente i presupposti del servizio indispensabile, il servizio in parola deve essere, dunque, posto a carico del comune che, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990, ne deve assumere lo svolgimento e le spese e non della provincia, come prospettato nella nota del comune in oggetto”.*

2. il capo 5 della circolare **del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa”**

**5.1.** *In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è*



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.*

*Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.*

*5.2. In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso. Fanno eccezione:*

*a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art 7/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 per i quali è competente l'unità sanitaria locale;*

*b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.*

*Il sindaco del comune di decesso è tenuto ai sensi dell'art.34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura”.*

Premesso che tale servizio, a partire dall'anno 2000 e fino al 2013, è stato affidato alle agenzie di onoranze funebri presenti sul territorio secondo il criterio della turnazione trimestrale;

Considerato che con nota prot. n. 12585 in data 26 novembre 2013 la Ditta di Onoranze Funebri “I Gemelli” di Paolo Balocco ha comunicato di non voler partecipare alla turnazione per il recupero salme all'interno del territorio santenese a partire dal 1 gennaio 2014;

Dato atto che nel anno 2016 il servizio è stato svolto dalla Società Trasporti e Onoranze Funebri Rostagno srl di Via Compajre, 14 di Cambiano – sede di Santena Via Cavour n. 47;

Ritenuto necessario provvedere urgentemente all'affidamento del servizio in oggetto per il corrente anno;

Visti gli art. 26 - comma 3 della Legge 448/1999 e art. 1, comma 7, della Legge 135/2012;

Richiamato l'art. 36, comma 2 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 che sostituisce il D. Lgs. 163/2006 ed il DPR 554/99:

*“Art. 36. (Contratti sotto soglia)”*

- 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui all' articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all' articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*
- 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
  - a) Per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

Ritenuto opportuno affidare il servizio in oggetto la Società di Trasporti e Onoranze Funebri Rostagno srl operante sul territorio santenese, unica impresa disponibile;



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Dato atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, la presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente **CIG n. Z7A2164CD2**;

Visto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009;

Richiamati inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 23.02.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario dell'anno in corso;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 07.03.2017 con la quale sono stati attribuiti ai Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 28.09.2017 con la quale è stata approvata la variazione di Bilancio di previsione finanziario dell'anno in corso;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 28.09.2017 con la quale sono stati attribuiti ai Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;

Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

1. di dare atto che il deposito delle salme, così come previsto dalla vigente normativa in materia di Polizia Mortuaria, sarà effettuato presso i locali obitorio della Città di Chieri, fatta salva ogni altra disposizione pervenuta dall'Autorità Giudiziaria.  
Per ogni salma deposita, il Comune di Santena riconoscerà al Comune di Chieri la somma di €. 490,00 indipendentemente dalla durata della permanenza della salma presso i locali obitorio.
2. di dare atto che:
  - il servizio di recupero salme, per l'anno 2018, è affidato alla Società Trasporti e Onoranze Funebri Rostagno srl di Via Cavour n. 47 Santena (sede legale Via Compajre 14 – Cambiano) P.I 10917600016 – cig: **Z7A2164CD2**;
  - Il costo per ogni recupero/trasporto salma presso i locali di deposito è fissato in €. 400,00 al lordo dell'IVA;



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- l'impresa è tenuta ad effettuare il servizio di recupero salme entro un'ora dalla richiesta di intervento. In caso di ritardo verrà applicata una sanzione pari ad €. 516,50. Nel caso siano commesse tre violazioni nell'arco dell'anno si provvederà alla revoca dell'affidamento.
3. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di €. 4.000,00 quale stanziamento per le esigenze sopra citate imputando la spesa a carico del seguente codice di bilancio n. 10.05.1.03 capitolo 1662 – “spese per i servizi funebri” del Bilancio finanziario 2017/2019 - gestione competenza 2018 - esigibilità 2018;
  4. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa alla Croce Rossa di Santena, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Santena, alla Polizia Stradale, all'Ativa, alla Casa di Riposo “Avv. G.Forchino”, alla Residenza “Anni Azzurri”.
  5. di dare atto che a norma del Capo II della Legge n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento amministrativo è la sig.ra Bergoglio Ornella, Responsabile U.O. dell'Ufficio Servizi Demografici Statistica.
  6. di dare atto che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
  7. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Cap.	Art.	Importo €
Z7A2164CD2	SERVIZI CITTADINO	2018	647	1662	99	2.000,00
Z7A2164CD2	SERVIZI CITTADINO	2018	648	1662	99	2.000,00

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.